



**Modello di organizzazione gestione e controllo
ex D.lgs. n. 231/01
Parte generale**




DEKO S.R.L.

Sede legale in Milano (MI)
Via Carducci Giosuè, 26
C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1992102
Codice fiscale e Registro Imprese n.04291320960

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»*

 deko <small>innovative nonstick systems</small> <small>ITALIAN TECHNOLOGY</small>	<p align="center">Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 Parte generale</p>
--	--

ELENCO DELLE REVISIONI			
REV	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
01		Adozione	Organo Amministrativo



**Modello di organizzazione gestione e controllo
ex D.lgs. n. 231/01
Parte generale**

DIRITTO DI AUTORE E RISERVATEZZA

Questo documento è di proprietà esclusiva della società DEKO S.r.l. e non può essere riprodotto, anche in forma parziale, senza l'autorizzazione scritta della stessa Società.

Eventuali modifiche del presente documento sono legate alle evenienze nel prosieguo specificate e seguono la necessaria approvazione dell'Organo Amministrativo.

Realizzato da:
CERVED Legal Services

SOMMARIO

1. Introduzione

- 1.1. Le ragioni dell'adozione del Modello
- 1.2. Profilo della Società
- 1.3. Il Modello di *Governance* della Società
- 1.4. La struttura organizzativa
- 1.5. Le certificazioni
- 1.6. Linee guida

2. La Responsabilità Amministrativa dell'Ente ex D.lgs. n. 231/01

- 2.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa
- 2.2 Gli elementi positivi di fattispecie
- 2.3 Elenco dei reati
- 2.4 Gli elementi negativi delle fattispecie
- 2.5 Il Modello quale esimente nel caso di reato
- 2.6 Le sanzioni
- 2.7 Le vicende modificative della Società
- 2.8 I reati commessi all'estero
- 2.9 Rappresentanza dell'Ente in giudizio

3. Il Modello organizzativo adottato

- 3.1 Adozione e approvazione del Modello
- 3.2 Finalità del Modello e del Codice Etico a confronto
- 3.3 Destinatari del Modello
- 3.4 Modifiche e aggiornamenti

4. L'Organismo di Vigilanza

- 4.1 Premessa
- 4.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno
- 4.3 I requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza
- 4.4 Modalità di nomina e durata in carica, sospensione, revoca e dimissioni dell'Organismo di Vigilanza
- 4.5 Funzioni e poteri
- 4.6 *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Statutari
- 4.7 *Reporting*: prescrizioni generali e specifiche obbligatorie

- 4.8 *Reporting* da parte di esponenti aziendali o di terzi
- 4.9 Prestazione di servizi da altre società o verso altri enti
- 4.10 Le segnalazioni delle violazioni in base alla normativa c.d. “*Whistleblowing*”
- 4.11 Presupposti e oggetto delle segnalazioni
- 4.12 Canali di comunicazione delle segnalazioni
- 4.13 Gestione delle segnalazioni
- 4.14 Tutela del segnalante e del segnalato
- 4.15 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

5. Il Sistema disciplinare

- 5.1. Principi generali
- 5.2. Il sistema disciplinare

6. Attività di informazione, formazione e diffusione del Modello

- 6.1. Formazione e diffusione del modello
- 6.2. Formazione dei dipendenti
- 6.3. Collaboratori Esterni e *Partner*

1. INTRODUZIONE

1.1 Le ragioni dell'adozione del Modello

DEKO S.r.l. (*di seguito "DEKO" o "Società"*) sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative degli Azionisti, ha adottato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (*di seguito "Modello" o "MOGC"*) in linea con le prescrizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni (*di seguito "Decreto" o "Legge"*).

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico¹, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la DEKO, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico - sociali cui si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

1.2 Profilo della Società

Deko S.r.l. è un'azienda fondata nel 2004 da Pierino Brunelli, perito chimico con esperienza nel settore delle vernici antiaderenti per pentole e altre applicazioni industriali.

Nel 2004 Pierino Brunelli fonda Deko S.r.l. e, spinto da una forte passione imprenditoriale e facendo tesoro del *know how* e della raffinata *expertise* in ambito *cookware* acquisita, in pochi anni fa sì che Deko S.r.l. si affermi fra le aziende leader mondiali per la produzione di vernici antiaderenti *cookware* e per altre applicazioni industriali.

La Deko S.r.l. costituisce un bell'esempio di imprenditoria italiana che cresce grazie al talento, alla passione e alla qualità del prodotto finito.

L'azienda è specializzata nello studio e sviluppo di rivestimenti antiaderenti, sia per il settore *cookware* che per altre applicazioni industriali.

Deko S.r.l. si distingue per il suo approccio innovativo, il *know-how* tecnico e la capacità di offrire soluzioni personalizzate, puntando sulla qualità e il servizio al cliente.

La Società si occupa dello sviluppo, produzione e commercializzazione di rivestimenti innovativi, a base solvente e acqua, applicati alla superficie interna ed esterna di utensili da cottura al fine di fornire diverse proprietà tra cui l'anti aderenza, la resistenza termica e la resistenza all'abrasione.

Tutti i prodotti di Deko sono conformi alle più rigorose normative internazionali in materia di *Food Contact* e di rispetto dell'ambiente e superano i controlli di qualità e gli *standard* dei clienti, perciò, Deko si conferma tra i più importanti produttori di *cookware* a livello mondiale.

La società investe nella ricerca e nello sviluppo, puntando su nuove tecnologie e soluzioni innovative per i suoi prodotti.

Deko S.r.l. vanta un *team* tecnico altamente qualificato e un *know-how* specifico nel settore delle

¹ Cfr. Allegato nr. 1 del presente MOGC.

vernici antiaderenti.

Ciascun prodotto fabbricato dalla Società, infatti, si contraddistingue per le proprie peculiarità tecniche, essendo, tra l'altro, tutta la produzione orientata al rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

I segni distintivi della società sono, quindi, l'innovazione e l'ecosostenibilità, principi a cui tende costantemente ogni lavorazione.

Deko S.r.l. si distingue per la sua capacità di offrire prodotti personalizzati, garantendo qualità, tempi di consegna rapidi e un servizio clienti attento alle esigenze del cliente; grazie alla sua competenza e qualità, Deko S.r.l. è presente sia in Italia che all'estero.

1.3 Il Modello di Governance della Società

La Società ha adottato un sistema di amministrazione di tipo tradizionale costituito da un **Amministratore Unico**, nella persona della Dott.ssa **Chiara Brunelli**.

All'Amministratore Unico compete la gestione ordinaria e straordinaria della Società; esso può conseguentemente intraprendere qualsiasi azione che ritenga opportuna al fine del perseguimento dell'oggetto sociale della Società, a eccezione delle materie che, secondo la Legge o lo Statuto vigente, sono espressamente attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci e/o al socio di Maggioranza e/o di Minoranza.

L'Amministratore Unico è investito del potere di legale rappresentanza della società (legale ed anche processuale) di fronte ai terzi e in giudizio, con relativo potere di firma.

L'attività di vigilanza sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati rispettivamente al Collegio Sindacale e ad una società di Revisione.

Il capitale sociale della Deko S.r.l. è pari a 1.000.000,00 € ed è di proprietà della Equilybra S.p.a. e della Cordusio società fiduciaria S.p.a., secondo il valore delle rispettive quote risultanti dalla Visura Camerale.


1.4 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Deko S.r.l. si caratterizza per la presenza delle seguenti aree e funzioni operative aziendali che riportano gerarchicamente all'Organo Amministrativo:

- Governance;
- Direttore di Stabilimento;
- Sicurezza;
- Servizi;
- Produzione;
- Ricerca e Sviluppo;
- Magazzino;
- Controllo Qualità;
- Gestione Integrata;
- Amministrazione;
- Acquisti;
- Area Commerciale;

➤ Area Tecnica Commerciale.

L'assetto della Società sopra descritto è rappresentato nell'organigramma² aziendale che costituisce allegato alla presente Parte Generale.



1.5 Le certificazioni

Nell'ambito del miglioramento dei propri processi, la Società si è dotata delle seguenti certificazioni:

- 1) UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di Gestione per la Qualità”, che ha lo scopo di attestare la conformità dei processi aziendali con gli standard di Qualità riconosciuti a livello internazionale per il campo applicativo “*Ricerca e sviluppo, produzione (attraverso le fasi di macinazione e miscelazione), commercializzazione e assistenza tecnica di rivestimenti speciali e altri rivestimenti decorativi nei settori cookware e industriali*”, essendo tale sistema funzionale ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

² Cfr. Allegato nr. 2 del presente MOGC.

- 2) UNI EN ISO 14001:2015 “Sistema per la Gestione Ambientale” , che ha lo scopo di attestare la conformità dei processi aziendali con gli standard per la tutela Ambientale riconosciuti a livello internazionale per il campo applicativo “*Ricerca e sviluppo, produzione (attraverso le fasi di macinazione e miscelazione), commercializzazione e assistenza tecnica di rivestimenti speciali e altri rivestimenti decorativi nei settori cookware e industriali*”, essendo tale sistema funzionale ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

1.6 Linee guida

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Deko S.r.l. ha utilizzato le prescrizioni del Decreto e le “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*”, formulate da “*Confindustria*” e trasmesse al Ministero della Giustizia, ottenendo in data 21 luglio 2014 l’approvazione definitiva della Commissione Direttiva, in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001.

Inoltre, per la redazione del presente Modello, la Società - come si avrà modo di esplicitare nel prosieguo - ha tenuto conto della Circolare GDF n. 83607/2012 vol. III e di tutta l’ulteriore documentazione necessaria.


Infine, per la redazione del suddetto Modello, si sono tenuti in considerazione anche i principi internazionali elaborati nell’ambito del c.d. *Global Compact Network Italia* (GCNI) perfettamente in *compliance* con il d.lgs. n.231/2001.

In particolare, il *Global Compact* incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un’economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportunità di dividerne i benefici.

A tal fine, il *Global Compact* richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.

Si tratta di principi condivisi universalmente in quanto derivati dalla Dichiarazione dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

<i>Diritti umani</i>	<i>Principio I</i>	Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza.
	<i>Principio II</i>	Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
<i>Lavoro</i>	<i>Principio III</i>	Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.
	<i>Principio IV</i>	L’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

 deko <small>innovative nonstick systems</small> <small>ITALIAN TECHNOLOGY</small>	<p align="center">Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 Parte generale</p>
--	--

	<i>Principio V</i>	L'effettiva eliminazione del lavoro minorile.
	<i>Principio VI</i>	L'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
<i>Ambiente</i>	<i>Principio VII</i>	Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali e
	<i>Principio VIII</i>	di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e
	<i>Principio IX</i>	di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
<i>Lotta alla corruzione</i>	<i>Principio X</i>	Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE EX D.LGS. N. 231/01

2.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, per brevità, anche **“D. Lgs. n. 231/2001”** o il **“Decreto”**), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche³ (**di seguito, per brevità, l'“Ente”**), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D. Lgs. n. 231/2001.

La nuova normativa ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, così indicati:

- l'inclusione dell'ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali la legge penale trova applicazione;
- l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa legge, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
- la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

³ L'Art.1 del D. Lgs. n. 231/2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica e associazioni *“anche prive”* di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. *“enti pubblici economici”*);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. *“società miste”*).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la mancata adozione del Modello è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.000) e quelle interdittive, variamente graduate, fino alla chiusura coattiva dell'attività per prolungati periodi di tempo.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente.

2.2 Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie cui la Legge collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che la Legge si applica ad *ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica* (qui di seguito, per brevità, l'ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici. Ciò posto, la responsabilità prevista dalla legge a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

- risulti compreso tra quelli indicati dalla legge nell'apposito elenco (reato presupposto);
- sia stato realizzato anche o esclusivamente *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- sia stato realizzato da una *persona fisica*:
 - *in posizione apicale*, ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (qui di seguito, per brevità, soggetto apicale), ovvero
 - *sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale* (qui di seguito, per brevità, soggetto subordinato).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche «*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*».

Difatti, l'indirizzo dottrinale prevalente è orientato ad estendere l'obbligatorietà del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, il "Modello") anche a figure di

lavoratori esterni, diverse dai lavoratori subordinati e parasubordinati, tenuti ad eseguire un incarico sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

2.3 L'elenco dei reati

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 ss., sino all'art.25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, nonché per quelli richiamati in leggi speciali, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006 (di seguito, per brevità, i "**Reati Presupposto**").

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:** si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. Lgs. n. 231/2001, *ex* **artt. 24 e 25**, in particolare:
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis*)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 323-*ter* c.p.)

322-bis c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p. limitatamente al primo comma)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

➤ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**, di cui **all'art. 24-bis** del Decreto (modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal D.L. n. 105/2019 e, da ultimo, dalla Legge n. 90/2024) il quale prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati, in particolare:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

➤ **Delitti di criminalità organizzata**, richiamati **dall'art. 24-ter** del Decreto, in particolare:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. 110/1975 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- **Delitti contro la fede pubblica**, ovvero "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" previsti **dall'art. 25-bis** del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.lgs. n. 125/2016, in particolare:
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- **Delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati **dall'art. 25-bis.1** del Decreto, in particolare:
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

➤ **Reati societari: l'art 25-ter** è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (così come modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dalla L. n. 38/2017 e infine dal D.lgs. n. 19/2013) che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari, in particolare:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare (art. 54, D.lgs. n. 19/2023)

➤ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'**art. 25-quater** del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999", in particolare:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinqies*.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqies*.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
 - Atto di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
 - Sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989)
 - Pentimento operoso (art. 5, D.lgs. n. 625/1979)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'**art. 25-*quater*.1** del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006, ovvero:
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)
- **Delitti contro la personalità individuale**, richiamati all'**art 25-*quinqies*** del D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016, in particolare:
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

- **Reati di abuso di mercato**, richiamati dall'**art. 25-sexies** del Decreto, in particolare:
 - Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. n. 58/1998)
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. n. 58/1998)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*quinquies* TUF)
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 187-*quinquies* TUF)
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui **all'art. 25-septies** del Decreto, in particolare:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** di cui **all'art. 25-octies** del Decreto, in particolare:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**, previsti dall'**art. 25-octies.1**, introdotto nel Decreto con il D.lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023 e dall'**art. 25-ocities.1** comma 2 aggiunto nel Decreto con il D.lgs. n. 184/2021. In particolare:
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*)
 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, comma 2)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'**art. 25-novies** del Decreto, in particolare:
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941, comma 1, lett. a-*bis*)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione

qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941, comma 3)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, L. n. 633/1941, comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, L. n. 633/1941, comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941)
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** aggiunto dalla L. n. 116/2009 e richiamato dall'**art. 25-decies** del Decreto, in particolare:
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- **Reati ambientali**, richiamati dall'**art. 25-undecies** del Decreto, introdotto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla legge n. 68/2015, dal D.lgs. n. 21/2018 e dalla legge n. 137/2023, in particolare:
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n. 152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n. 152/2006, art. 256)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257)
 - Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 259)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n. 152/2006, art. 258)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 260-*bis*)
 - Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n. 202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n. 202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'**art. 25-*duodecies*** del Decreto, in particolare:
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998)
- **Razzismo e xenofobia**, richiamati dall'**art. 25-*terdecies*** del Decreto, ovvero:
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati all'**art. 25-*quaterdecies*** del Decreto, introdotti dalla L. n. 39/2019 e modificati dal D.lgs. n. 75/2020. In particolare:
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- **Reati tributari**, previsti dall'**art. 25-quinquiesdecies** del Decreto, introdotti dal D.L. n. 124/2019 e modificati dal D.lgs. n. 75/2020, in particolare:
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000)
 - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000)
 - Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.lgs. n. 74/2000)
- **Reati di contrabbando**, previsti dall'**art. 25-sexiesdecies** del Decreto, introdotti con il D.lgs. n. 75/2020, in particolare:
 - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024)
 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. n. 141/2024)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024)
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. n. 504/1995)
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-*bis* D.lgs. n. 504/1995)
 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. n. 504/1995)
 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. n. 504/1995)
 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande

alcoliche (art. 43 D.lgs. n. 504/1995)

- Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n. 504/1995)

➤ **Reati contro il patrimonio culturale**, previsti dall'**art. 25-septiesdecies** del Decreto, in particolare:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

➤ **Reati in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, previsti dall'**art. 25-duodevicies** del Decreto, in particolare:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

➤ **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) (art. 12, L. n. 9/2013)**, in particolare:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

➤ **Reati transnazionali**, l'**art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146** prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo

unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.).

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun Reato Presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i Reati Presupposto indicati dal Decreto sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, ma solo quelli indicati nelle Parti Speciali dello stesso, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

2.4 Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dalla legge a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso:

❖ da un soggetto apicale, se l'ente prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo di vigilanza** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
- le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione, di gestione e di controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'**organo di vigilanza**.

❖ da un soggetto subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che

- la commissione del reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.5 Il Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto (Art. 6, comma 1) introduce una *particolare forma di esonero dalla responsabilità* in oggetto qualora l'ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.6 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) il commissariamento dell'Ente;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- e) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento amministrativo. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma della legge;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

a) La sanzione pecuniaria

Quando il Giudice ritiene l'Ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote, secondo un meccanismo che richiede una doppia valutazione, al fine di adeguare la sanzione non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni economiche dell'Ente.

Infatti, l'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente e dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

In altre parole, la sanzione è determinata in due momenti:

- definizione del numero delle quote, che non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. Nell'ambito di tale intervallo le singole fattispecie prevedono, a seconda del Reato Presupposto, il limite minimo e massimo per esso irrogabile. In questa prima fase la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo a fattori quali la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'Ente, nonché il comportamento assunto dallo stesso al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- definizione dell'importo della singola quota, che deve essere compreso tra un minimo di euro 258,23 e un massimo di euro 1.549,00. In tal caso la scelta deve essere effettuata avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'entità della sanzione pecuniaria si ottiene moltiplicando il numero complessivo delle quote per il valore attribuito a ciascuna di esse. Tale meccanismo garantisce una determinazione della sanzione più equa, trasparente e conforme ai principi di uguaglianza sostanziale affermati dall'art. 3 Cost.

Il sistema così delineato, infatti, consente dapprima di stimare la gravità del reato secondo la logica commisurativa, che conduce alla determinazione del numero complessivo delle quote e, successivamente, di tarare l'efficacia della sanzione sulle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, giungendo ad individuare l'importo della singola quota.

La scelta di tale meccanismo nasce dall'esigenza di garantire l'equità e l'efficienza della sanzione in un contesto economico complesso, caratterizzato da realtà imprenditoriali assolutamente differenti, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a gruppi di maggiori dimensioni.

b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (*anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni*), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;

- nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Sottoposto quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
 - ✓ l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - ✓ l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello Organizzativo;
 - ✓ l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La natura temporanea delle sanzioni interdittive è peraltro derogata dalla norma allorché la stessa dispone che l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono trovare applicazione definitiva ove l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. In tal caso, infatti, la reiterazione dell'illecito da parte dell'Ente, vanificando gli obiettivi di prevenzione posti dalla norma, rende necessario un intervento sanzionatorio più rigoroso.

c) Il commissariamento dell'Ente

A fini di tutela di interessi eminentemente pubblicistici è ispirata la disciplina del commissario giudiziale.

In particolare, la norma contempla l'ipotesi in cui la sanzione interdittiva sia applicata nei confronti di un Ente che svolga un pubblico servizio ovvero un servizio di pubblica necessità.

L'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001 dispone che, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva dalla quale derivi l'interruzione dell'attività, il Giudice può disporre - in luogo dell'applicazione della sanzione - la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo corrispondente alla durata della misura irrogabile, ove ricorra almeno una delle due seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità dalla cui interruzione può derivare un grave pregiudizio alla collettività;
- considerate le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio in cui è situato, l'interruzione della sua attività può dare luogo a rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

I poteri e i compiti del commissario devono essere indicati dal Giudice nella sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente, tenendo conto della specifica attività nella quale è stato posto in essere l'illecito.

Nell'ambito di dette indicazioni il commissario dovrà curare l'adozione e l'efficace attuazione, all'interno dell'Ente, di Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il commissario, inoltre, non può compere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del Giudice.

Quanto detto lascia presumere che le funzioni poste in capo al commissario siano per lo più esecutive, essendo rimessi al Giudice tutti i poteri decisionali, sia in merito alla definizione dei compiti del commissario, sia in relazione all'adozione dei Modelli, che è semplicemente "curata" da quest'ultimo, sia, infine, con riferimento alla necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

La norma dispone infine la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Tale disposizione rispecchia la natura sanzionatoria del provvedimento adottato dal Giudice.

La prosecuzione dell'attività sostituisce comunque una sanzione: per tale motivo l'Ente non deve essere posto in condizioni tali da ricavare un profitto dallo svolgimento di un'attività che, ove non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interrotta.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

L'applicazione della sanzione è facoltativa e la relativa scelta è rimessa al Giudice; ciò in quanto dalla misura in oggetto possono derivare gravi conseguenze per l'impresa, la cui immagine può essere irreparabilmente danneggiata, anche nel caso in cui essa non sia quotata in un mercato regolamentato.

Perciò tale sanzione può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva, cioè nelle ipotesi di maggiore gravità: in tal caso, infatti, l'interesse dei terzi alla conoscenza della condanna inflitta all'Ente è ben legittimato.

e) La confisca

La confisca consiste:

- nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede;
- quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Laddove il recupero materiale del prezzo o del profitto non sia possibile, la norma dispone la confisca c.d. "per equivalente", avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In quest'ultima ipotesi il fine della sanzione è quello di penalizzare l'Ente dal punto di vista economico, privandolo di un *quantum* equivalente al vantaggio economico conseguito.

2.7 Le vicende modificative della Società

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione della Società, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione della Società, anche per incorporazione, la Società che ne risulta risponde dei reati dei quali si siano resi responsabili le Società partecipanti alla fusione, ed allo stesso saranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa.

In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa.

Nella scissione sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di affitto di azienda il D.lgs. n. 231/2001 non contiene alcuna espressa previsione in merito. Sul punto si sono sviluppate due tesi differenti: la prima prevede che nel caso di affitto dell'azienda di una società sottoposta ad indagini ex D.lgs. n. 231/2001 siano applicabili le misure cautelari interdittive sull'attività dell'affittuario, mentre le sanzioni pecuniarie e la confisca del profitto resterebbero a carico della società proprietaria. Non troverebbero, invece, applicazione i principi contenuti nell'art. 33 in materia di cessione di azienda. Al contrario, la seconda tesi prevede che non potranno essere comminate sanzioni interdittive all'affittuario, ma troverebbe applicazione lo stesso principio previsto dall'art. 33 in caso di cessione dell'azienda.

2.8 I reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati.

In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice Penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- abbia la sede principale in Italia, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'ente o la sede legale (enti

dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);

- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del Codice Penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

2.9 Rappresentanza dell'ente in giudizio

L'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001, rubricato come "rappresentanza dell'ente", declina la disciplina relativa alla partecipazione dell'ente al procedimento e/o processo, atteso che, l'ente non può partecipare al processo se non attraverso una persona fisica, il legislatore detta una specifica disciplina relativa alla rappresentazione del medesimo.

La norma sopra citata indica il rapporto di rappresentanza, ossia quello che deve legare l'ente ad un rappresentante legale, non necessariamente corrispondente a quello di immedesimazione organica, come quello prescelto dalla Società.

L'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001 recita quanto segue:

"1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- 1. a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;*
- 2. b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;*
- 3. c) la sottoscrizione del difensore;*
- 4. d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.*

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del Codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore."

Il legislatore ha, dunque, stabilito che l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'ente, in qualsiasi fase del procedimento a suo carico, sia subordinato all'atto formale di costituzione attraverso il Difensore di fiducia nominato dal rappresentante legale dell'ente, che potrà validamente conferire una procura *ad hoc* qualora non sia anche egli indagato e/o imputato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente.

Difatti, qualora il rappresentante legale dell'ente sia anche egli indagato e/o imputato verserà in una ipotesi di conflitto di interessi *ex lege*, sicché non potrà validamente provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del Difensore dell'ente, in forza del generale e assoluto

divieto di rappresentanza suggellato dall'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001.

Come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità, i modelli organizzativi adottati dall'ente, essendo volti a prevenire i reati rispetto ai quali possa sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente, per essere idonei devono considerare tale ipotesi in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente, e si trovi, quindi, in una situazione di conflitto di interessi dell'ente, in maniera tale che l'ente possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un Difensore da parte di un soggetto specificatamente delegato a tale incombente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale⁴.

Sulla scorta di tale previsione normativa, la Deko S.r.l. con l'adozione del presente Modello ha individuato nella persona dell'Assemblea dei Soci, il soggetto deputato a conferire mandato al Difensore di fiducia dell'ente, qualora il rappresentante legale dell'ente medesimo versi in una situazione di incompatibilità *ex lege*, descritta dall'art. 39 comma 1 del d.lgs. n. 231/2001.

Ad ogni modo, così come stabilito dalla legge ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 231/2001, qualora l'ente non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sarà assistito da un difensore di ufficio.

Va, inoltre, aggiunto come il legislatore abbia declinato all'art.39 del d.lgs. n. 231/2001 un percorso procedimentale inderogabile al quale l'ente si deve attenere qualora si voglia costituire in giudizio, dovendo l'ente provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 oggetto di scrutinio, costituirsi mediante il deposito presso la cancelleria dell'Autorità giudiziaria procedente della dichiarazione, finalizzata a "presentare" l'ente, ossia a far emergere elementi che sono frutto dell'autonomia negoziale dell'ente e che, per questo, il legislatore chiede che siano formalizzati già nel procedimento.

Nella specie, si tratta di una dichiarazione che deve essere sottoscritta dal Difensore di fiducia dell'ente, attraverso la quale l'ente si costituisce nel procedimento, rendendosi, così, partecipe attivo di tutte le facoltà, prerogative e diritti che gli sono proprie.

Ne deriva che, ai fini di una valida costituzione dell'ente in giudizio, è necessario che lo stesso declini in maniera compiuta i poteri di rappresentanza, prevenendo, altresì, con l'adozione del Modello il soggetto deputato ad effettuare la nomina fiduciaria del Difensore nelle ipotesi di incompatibilità per conflitto di interessi stabilite *ex lege* dal legislatore.

⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13.05.2022, n. 35387.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

3.1 Adozione e approvazione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto, Deko S.r.l., con formale determina dell'Organo Amministrativo, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (il presente Modello).

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società della natura e della dimensione della propria organizzazione.

Deko S.r.l. ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolare, sono stati oggetto di analisi:

- la storia della Società;
- il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'organigramma aziendale;
- il sistema di *Corporate Governance* esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi;
- la realtà operativa aziendale;
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta da Deko S.r.l., della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, il Modello, oltre a contenere i principi cardine di impostazione dello stesso, illustra, in relazione a ciascuna fattispecie di reato, valutata come astrattamente rilevante per Deko S.r.l. ai sensi del Decreto, i Processi e le Attività sensibili, nonché le relative norme di comportamento che i Destinatari sono tenuti a osservare.

Nell'ottica di costruzione del Modello, alle fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, è stato assegnato un livello di rischio considerando la possibilità di effettiva realizzazione del reato nell'ambito dei Processi.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare che il Modello, impattando su attività ritenute sensibili anche sul fronte ESG, può contribuire al perseguimento generale di molti degli obiettivi di sostenibilità. In tale ottica, il Modello della Società rappresenta un punto di partenza significativo per una governance che supporta l'azienda in termini di sostenibilità e, allo stesso tempo, uno strumento di compliance utile a rafforzare l'implementazione delle procedure aziendali in chiave ESG.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Deko S.r.l. ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili dei servizi aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;
- all'identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i responsabili dei servizi aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, Deko S.r.l. ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo statuto sociale, il sistema di deleghe e procure, nonché le procedure operative redatte dai singoli servizi aziendali.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art.25-*septies* del decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene all'analisi del rischio di commissione dei reati societari e tributari (rispettivamente artt. 25-*ter* e 25-*quinqüesdecies* del Decreto), ovvero quelle fattispecie di reato rilevanti nei fatti di gestione e nella contabilità, si sono tenuti in considerazione: il *CoSo Report I* (Il sistema di controllo interno), il *CoSo Report II* (ERM) e *CoSo Report III* (Il controllo interno per l'attendibilità del *Financial Reporting*), i Principi Contabili, alcuni Principi di Revisione, I.S.A. (*International Standards on Auditing*), nonché la pratica professionale in materia di revisione richiamata dal documento CoSO I e la Circolare della GdF già richiamata.

3.2 Finalità del Modello e del Codice Etico a confronto

Con l'adozione del presente Modello la Deko S.r.l. intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di *Corporate Governance* già esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* già esistente presso Deko S.r.l. e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Deko S.r.l., o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d'impresa improntata alla legalità, atteso che, Deko S.r.l. condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente modello;
- la diffusione di una cultura del controllo;
- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

Deko S.r.l. ha altresì approvato un proprio Codice Etico con determina dell'Organo Amministrativo.

Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello; esso ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale.

Il Codice Etico indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dell'Organo amministrativo e, in ogni caso, di tutti coloro che ricoprono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, dei dipendenti senza alcuna eccezione, dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali aziendali e - più in generale - di chiunque, anche terzo (es. consulenti, fornitori, partner, *stakeholders* ecc.), intrattenga rapporti d'affari con la Società o svolga attività in suo favore.

La formazione ai principi riportati nel Codice Etico è obbligatoria per tutto il personale di nuova assunzione e - con periodicità variabile - per tutto il personale della Società.

In definitiva, il Codice Etico di Deko S.r.l. detta le norme di comportamento che tutti coloro i quali, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell'interesse della stessa, devono applicare nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al presente Modello.

3.3 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti della Deko S.r.l. ancorché “distaccati” in sedi per lo svolgimento dell’attività;
- c) a tutti coloro che collaborano con la società in forza di un qualsivoglia rapporto di lavoro;
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, consulenti);
- e) a coloro che agiscono nell’interesse della Società in quanto legati a questa da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, *partner in joint venture* o soci per la realizzazione o l’acquisizione di un progetto di *business*).

Per i soggetti di cui alle lettere *d*) - *e*), l’Organismo di Vigilanza, sentito l’Organo Amministrativo, il Soggetto apicale e il Responsabile di Funzione alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza determina, altresì, sentiti il Soggetto apicale e il Responsabile di Funzione al quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella specifica sezione della Parte Speciale del presente Modello.

Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto nel prosieguo afferente al sistema sanzionatorio- disciplinare.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

3.4. Modifiche e aggiornamenti

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 231/2001, l’adozione di un valido Modello di organizzazione e gestione, così come le successive modifiche e integrazioni, compete all’Organo amministrativo.

Pertanto, il presente documento sarà soggetto a revisione periodica da parte della Società anche su impulso dell’Organismo di Vigilanza, che si avvarrà del supporto del Responsabile della Funzione aziendale interessata per sottoporre all’Organo Amministrativo le proposte di revisione e integrazione al Modello.

Conseguentemente, l’Organo Amministrativo potrà portare in esecuzione le modifiche e le integrazioni al Modello e provvedere alla sua approvazione.



Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 Parte generale

Il Modello potrà essere modificato per le seguenti ragioni:

- ✓ mutate esigenze aziendali, senza che ne sia alterata la funzione essenziale, così come consacrata nella normativa di riferimento;
- ✓ nuove disposizioni legislative;
- ✓ violazione delle prescrizioni contenute nel Modello (o nelle procedure da esso richiamate), tali da evidenziare, anche indirettamente, una vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un determinato reato.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate, con approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Premessa

Tra i requisiti riconosciuti nel d.lgs. n. 231/2001 (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) e d) che consentono all'ente, in presenza delle altre condizioni previste, di poter beneficiare dell'esonero da responsabilità, vi è la costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi OdV) al quale sono affidati delicati compiti, poteri e responsabilità. In particolare, all'OdV, che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento (art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 231/2001). Nella relazione illustrativa al Decreto, difatti, viene specificato che: *«l'ente [...] dovrà inoltre vigilare sull'effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso a organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa»*. Oggetto della vigilanza è il Modello in concreto adottato in ogni sua esplicitazione, comprensivo del Codice Etico, della valutazione delle criticità dell'organizzazione, ovvero della vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un reato presupposto, dei protocolli comportamentali adottati ai fini di una idonea prevenzione dei rischi di commissione di un reato, del sistema sanzionatorio esistente.

4.2. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno "OdV"

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'OdV potrà avere alternativamente:

- composizione monocratica;
- composizione collegiale;

sarà, quindi, formato da uno o più componenti scelti tra soggetti esterni o anche da soggetti interni alla propria struttura, dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore l'esecuzione dell'incarico nonché degli specifici requisiti previsti dal Decreto e dalle linee guida.

Inoltre, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dall'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 231/2001, negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Tuttavia, occorre rilevare come la giurisprudenza abbia auspicato che l'OdV sia composto da soggetti privi di compiti di amministrazione attiva (che pregiudicherebbero la richiesta autonomia) da individuare, eventualmente in collaboratori esterni, dotati della necessaria professionalità e competenza in materia ispettiva e di consulenza nello specifico settore. Inoltre, la stessa giurisprudenza ha ribadito l'esigenza di scegliere il tipo di composizione, mono o plurisoggettiva, anche in relazione alle dimensioni aziendali. Nelle realtà di piccole dimensioni che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 6, la composizione monocratica ben potrebbe garantire le

funzioni demandate all'OdV. In quelle di dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione di tipo collegiale che risulta quello privilegiato, con ricorso a professionisti esterni di un certo «spessore», affiancati a personale interno qualificato, non operativo, in modo tale da garantire autonomia e professionalità.

4.3 I requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'OdV deve possedere, come individuati anche in sede giurisprudenziale, sinteticamente, si possono riassumere come segue:

- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione qualità che si ottengono con l'inserimento dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- autonomia va intesa in senso non meramente formale, nel senso che è necessario che l'OdV:
 - sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
 - abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
 - sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
 - possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- indipendenza: i componenti del citato organo di controllo interno non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'ente né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello;
- professionalità: connotato riferito al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità di azione: per soddisfare la previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e quindi per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello organizzativo priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

4.4. Modalità di nomina e durata in carica, sospensione, revoca e dimissioni dell'OdV.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso di composizione collegiale, del suo Presidente, sono di competenza dell'Organo Amministrativo. Ove il Presidente, nel caso di OdV collegiale, non sia designato dall'Organo Amministrativo, la nomina è fatta dall'Organismo di Vigilanza medesimo in sede di insediamento. La composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere divulgate formalmente a tutta la Società.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio dalla data della nomina ed è rieleggibile.

L'Organo amministrativo può deliberare la sospensione dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.

In caso di sospensione dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo amministrativo provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della società, mediante un'apposita deliberazione dell'Organo amministrativo.

A tale proposito, per «giusta causa» di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'Organo amministrativo e all'Organo di Controllo societario, laddove presente; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di azione» propri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete all'Organo amministrativo che provvede alla sua sostituzione.

In caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo amministrativo provvede alla sostituzione senza indugio.

I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.

4.5. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- **effettività** del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
- **efficacia** del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- **opportunità di aggiornamento** del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi, ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate dai soggetti apicali, dai responsabili di funzioni e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla

responsabilità primaria dei responsabili di funzione e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. “controllo di linea”), da cui l’importanza di un processo formativo del personale;

- verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con gli altri servizi aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per aggiornare le aree a rischio reato/sensibili al fine di:
 - ✓ tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - ✓ verificare i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - ✓ garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
 - ✓ raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione dell’ente e deve essere costantemente informato dal management:

- sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’Ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Consorziati.

Inoltre, deve attivamente:

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Soggetto apicale;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo societario in merito all’attuazione aziendali per l’attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei modelli richiesti dall’art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- ✓ qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell’Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa “patologica” condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle funzioni aziendali a rispettare e far rispettare il Modello;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all’interno delle singole funzioni.

- ✓ qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del modello emerga la necessità di opportuni adeguamenti, ovvero che esso risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, i tempi e le forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'Organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è allo stesso che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

4.6. Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Statutari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo di comunicare:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- con cadenza, almeno, annuale una relazione informativa e riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso nel quale saranno indicate altresì indicate tutte le eventuali criticità e non conformità rilevate con le relative azioni preventive e/o correttive da attuare, anche per dar seguito al principio di "miglioramento continuo" del sistema di gestione integrato;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività (per esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della società ecc.).

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare, anche con diversa periodicità, all'Organo di Controllo societario e all'Organo amministrativo in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili delle funzioni e/o processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;

2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, al fine di: (i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari; (ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'Organo amministrativo nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo di Controllo societario qualora la violazione riguardi i vertici della Società e/o l'Organo amministrativo. Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

In altri termini, l'OdV dovrà fornire comunicare all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo informazioni sulla base di quanto *supra* riportato relative al funzionamento complessivo del Modello, al livello di attuazione, all'aggiornamento del medesimo, nonché all'effettive carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello Organizzativo 231, ad esempio nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, su quelli relativi ai rischi di condotte corruttive, alla commissione dei reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito ambientale. All'Organo di controllo dovrà altresì pervenire un'informativa immediata da parte dell'OdV ogni qual volta si verifichino fatti o eventi che non siano in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la società a rischi di responsabilità.

Tale informativa riguarderà anche tutti quei fatti e comportamenti che coinvolgono direttamente gli organi sociali e/o ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dall'OdV.

4.7. Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Prescrizioni di carattere generale

Si riportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun destinatario del Modello deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni officiose e informazioni);
- Ciascun dipendente della Società Deko S.r.l. deve segnalare la violazione (o anche la presunta violazione) del presente Modello, effettuando la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" che garantiscono in ogni caso la riservatezza della segnalazione;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente;
- in particolare, i Dipendenti di Deko S.r.l., i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali potranno segnalare violazioni o sospetti di violazione del Modello e del Codice Etico o comunque in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica odv@dekosrl.com, per lettera

all'indirizzo Deko S.r.l.- Sp126, 7, Senna Lodigiana (LO), 26856- RISERVATA- alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza esaminerà le segnalazioni ricevute, valutando se siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e gli illeciti previsti dal Decreto in esame; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i reati e per gli illeciti previsti dal Decreto in esame;
- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.8. Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Società;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;

● le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.9. Prestazione di servizi da altre società o verso altri enti

Qualora la Società riceva, da parte di altre società o enti, servizi che possono interessare le attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione dovrà essere disciplinata da un contratto scritto, che dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto dovrà prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore della stessa di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore della stessa di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società/ente che presta il servizio in favore della stessa non sia dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal proprio Modello, la società/ente che presta il servizio si impegnerà a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società/ente che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società/ente competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

4.10. Le segnalazioni delle violazioni in base alla normativa c.d. "Whistleblowing"

Le segnalazioni delle violazioni in materia di *Whistleblowing* dovranno essere effettuate mediante i canali opportunamente individuati dalla procedura "Sistema di segnalazione delle violazioni" (c.d. *Whistleblowing*) adottata dalla Deko S.r.l. presente nel sito Internet della Società (<https://dekosrl.com/>) nella sezione appositamente dedicata.

Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce la direttiva UE 1937/2019, amplia considerevolmente l'ambito di applicazione dell'obbligo di istituire canali (e procedure) per la segnalazione di illeciti (*whistleblowing*), con le correlate tutele del segnalante.

I destinatari del Modello che vengano a conoscenza di eventuali situazioni di rischio di commissione di reati nel contesto aziendale o comunque di condotte che si pongano in contrasto con le prescrizioni del Modello poste in essere da altri destinatari, hanno l'obbligo di segnalarle tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Infatti, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con la Società nel garantire effettività e cogenza al Modello, rendendo note, senza ritardo, situazioni di rischio (possibilmente prima che sfocino in illeciti penalmente rilevanti) od anche di illeciti penali già consumati (onde evitare che i

danni già prodottisi abbiano conseguenze permanenti o comunque reiterate nel tempo).

A tal fine la Società adotta un sistema di gestione virtuosa delle c.d. segnalazioni di illeciti in conformità all'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto.

Tale sistema c.d. “*whistleblowing*”, da un lato, contribuisce ad individuare e contrastare possibili illeciti, dall'altro serve a creare un clima di trasparenza in cui ogni destinatario è stimolato a dare il suo contributo alla cultura dell'etica e della legalità aziendale, senza timore di subire ritorsioni da parte degli organi sociali, dei superiori gerarchici o dei colleghi eventualmente oggetto delle segnalazioni.

4.11. Presupposti ed oggetto delle segnalazioni

L'obbligo di segnalazione vige ogni qual volta il destinatario del Modello abbia il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza, entrambi fondati su elementi di fatto precisi e concordanti, di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello realizzati da altri destinatari (di livello apicale o non apicale).

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

1. comportamenti illeciti ai sensi del d.lgs. n. 231/01, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati “presupposto” richiamati dal d.lgs. n. 231/01, anche nella forma del semplice tentativo;
2. violazioni del Modello, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte: in tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello organizzativo.

In forza del nuovo dettato normativo ex d.lgs. n. 24 del 2003, l'ambito di applicazione oggettivo è stato ampliato.

Infatti, l'elenco degli illeciti che possono essere oggetto di segnalazione non è più limitato ai reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001, ma si estende ad un vasto catalogo di violazioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Gli illeciti che possono essere oggetto di segnalazione sono quelli relativi a:

- appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 o violazioni del Modello 231;
- violazioni di norme in materia di imposta sulle società.

In ultimo, la normativa sul *whistleblowing* si applica anche agli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti.

Come innanzi rappresento, il *whistleblowing* non riguarda le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o del denunciante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro oppure ai propri rapporti con i superiori gerarchici.

La normativa prevede l'istituzione di un canale di comunicazione di facile accesso e noto a tutti, realizzato in modo da garantire la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione, del suo contenuto e della relativa documentazione.

In tal senso, l'articolo 12 del d.lgs. n. 24/2023 adotta plurime misure a tutela della riservatezza del segnalante, nella prospettiva, evincibile ai commi 1 e 5, che questi sia identificato.

Le segnalazioni hanno ad oggetto le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico (art. 2, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 24/2023); a tal fine il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Più nel dettaglio, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio: indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, eventi particolari, ecc.).

Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile.

La segnalazione è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte).

Se disponibili, è opportuno l'inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato. Non sono quindi prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento

sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate.

L'abuso o l'utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l'infondatezza al segnalante, questioni meramente personali ovvero segnalazioni con evidente contenuto diffamatorio o calunnioso, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società.

4.12. Canali di comunicazione delle segnalazioni

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni così acquisite e la protezione dei dati personali dei segnalanti e dei segnalati, Deko è chiamata a gestire le segnalazioni tramite una piattaforma informatica esterna attraverso la quale, nel rispetto della *privacy* e dei diritti individuali, tutti coloro i quali vengono a conoscenza di eventuali casi di illeciti rilevanti per il d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello e del Codice Etico possono riferire liberamente e in maniera riservata. L'accesso alle informazioni caricate sul portale è consentito, tramite credenziali di autenticazione univoche, ai soli membri dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, a norma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, la persona segnalante, al ricorrere delle condizioni ivi previste, può effettuare una segnalazione esterna da rivolgere all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Qualora un dipendente dovesse ricevere, al di fuori dei canali previsti, una segnalazione da altri soggetti (es. dipendenti/terzi), la trasmette, con immediatezza e in via esclusiva, sempre servendosi del canale informatico, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia e astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta costituisce una violazione del presente Modello (oltre che del Codice Etico), con l'applicazione in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

La Società informa il segnalante *a)* dell'avvenuta presa in carico di quanto segnalato, *b)* della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria, nonché *c)* della possibilità di inviare ulteriori informazioni o elementi di cui verrà a conoscenza, ai fini di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale.

È onere di Deko garantire che nessuno in ambito lavorativo possa subire ritorsioni, illeciti, condizionamenti e discriminazioni di qualunque tipo per aver segnalato la violazione dei contenuti del Modello.

La Società Deko S.r.l. garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 2, c. 1, lett. m) e 17 del d.lgs. n. 24/2023.

4.13. Gestione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio protocollo di gestione delle segnalazioni "protette", autonomo e distinto rispetto a quello di gestione dei flussi informativi periodici richiesti alle funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenute per decidere se:

- mettere in lavorazione la segnalazione, promuovendo gli approfondimenti del caso;

- inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti, con modalità idonee a garantire la riservatezza del segnalante e del segnalato, richiedendo un riscontro sulle azioni intraprese;
- procedere all'archiviazione della segnalazione (rigetto), motivando adeguatamente la scelta effettuata in linea con i criteri citati al paragrafo 4.11. "Presupposti ed oggetto delle segnalazioni".

Qualora lo ritenga opportuno e la modalità di segnalazione lo consenta, può interpellare sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Se dalle verifiche effettuate, l'Organismo di Vigilanza rileva una violazione rilevante secondo i criteri di cui al paragrafo 7.1, inoltra la segnalazione alla Società per le opportune decisioni in base a quanto definito nel sistema disciplinare allegato al Modello.

In tutti i casi, qualora dalle verifiche effettuate emerga che vi sia stata violazione di norme di legge penale, l'Organismo di Vigilanza informa la società affinché promuova le conseguenti iniziative, inclusa la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

L'Organismo di Vigilanza documenta ed archivia le segnalazioni, le decisioni prese e la documentazione a supporto delle verifiche effettuate nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679; D.Lgs. n. 231/2001).

4.14. Tutela del segnalante e del segnalato


L'organismo di vigilanza e gli altri soggetti/organi coinvolti nell'eventuale istruttoria conseguente alla segnalazione hanno l'obbligo, sanzionato dall'apposito sistema disciplinare allegato al presente Modello, di trattare la segnalazione in maniera riservata, nelle more dell'accertamento delle eventuali responsabilità. In particolare, i dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione (in primis, i nominativi del segnalante e del segnalato) non devono essere rivelati senza il consenso degli interessati – a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente per esigenze di giustizia penale – al fine di proteggere tali soggetti da possibili ritorsioni da parte di colleghi o superiori gerarchici.

In conformità ai principi di riferimento del Modello, l'autore della segnalazione non può subire alcun pregiudizio, per la segnalazione effettuata in buona fede, anche nel caso in cui, a seguito del successivo approfondimento di indagine, essa risulti infondata.

In particolare, la Società ha l'obbligo di proteggere il segnalante da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva conseguente alla segnalazione, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing e il licenziamento.

Viceversa, sarà compito della Società attivare le procedure interne per la valutazione dell'applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del segnalante che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Allo stesso modo, la Società ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalati, salvi gli obblighi di legge, nonché di sanzionare chiunque violi le misure poste a tutela della riservatezza del segnalante o del segnalato durante la fase di accertamento delle responsabilità. A tali fini, il sistema disciplinare allegato al presente Modello prevede una sezione dedicata

	<p style="text-align: center;">Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 Parte generale</p>
---	---

specificamente alle sanzioni apprestate dalla Società a carico dei trasgressori del sistema di segnalazione di cui al presente Modello, cui si rinvia per la descrizione delle varie ipotesi di violazione formalizzate in quella sede.

4.15. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database potranno essere messi a disposizione di soggetti esterni previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

L'OdV valuta la rilevanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 delle segnalazioni ricevute, ponendo in essere ogni attività ritenuta necessaria a tal fine e, avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle strutture aziendali competenti; l'OdV, qualora ravvisasse violazioni del Modello, o profili di rilievo in ottica 231, ne dà comunicazione all'Organo Amministrativo nell'ambito del processo di reportistica.

Gli esiti delle valutazioni saranno, inoltre, comunicati al segnalante.

L'Organismo custodisce, per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, la copia cartacea e/o informatica delle segnalazioni ricevute.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della legge, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nell'Allegato del Manuale, approvato con deliberazione dell'Organo amministrativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2 Il sistema disciplinare

Il Sistema Disciplinare⁵ costituisce allegato e parte integrante del presente MOGC, sicché si fa integralmente richiamato a quanto ivi rappresentato e prescritto.

⁵ Cfr. Allegato nr. 3 del presente MOGC.

6. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione e diffusione del modello

Deko S.r.l. si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Il Modello è comunicato al personale della Società a cura dell'Organo amministrativo, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentiti l'Organo amministrativo e il Responsabile del Servizio al quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società.

Deko si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali della Società.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Organo amministrativo o da persona da lui delegata, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

6.2 Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti sia dei c.d. "esterni".

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti nell'ente sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".


La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Organo amministrativo o da persona da lui delegata in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

personale di categoria:

- seminario iniziale; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti a cura del Soggetto Apicale;

altro personale:

- nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento a cura del Soggetto Apicale o da persona da lui delegata.

	<p style="text-align: center;">Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 Parte generale</p>
---	---

6.3 Collaboratori Esterni e Partner

Su decisione dell'Organo amministrativo e con parere dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito dell'ente appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili (*"Collaboratori esterni"*), nonché di soggetti terzi (*"Partner"*) con cui l'ente intenda addivenire a una qualunque forma di *partnership* (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un Consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con la Società nell'espletamento delle attività a rischio.

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (*ad esempio, Consulenti e Partner*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.